

## IL CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

Il 30 dicembre 2007 è entrato in vigore il Decreto del 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che estende l'obbligo del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) a tutti i settori di attività.

Il Durc sarà richiesto a tutti i datori di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento, e ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.

Sarà inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

Il Durc è rilasciato dall'Inps, dall'Inail, e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, e per l'edilizia dalle Casse edili, che possono farlo solo se costituite dalle associazioni datoriali e dai sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

In via sperimentale, gli enti bilaterali (organismi costituiti da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative) possono rilasciare il Durc, previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con Inps e Inail. Il Durc va richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali; la richiesta ed il rilascio del Durc avvengono, di norma, attraverso strumenti informatici.

Nell'ambito delle procedure di appalto, il Durc relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).

Il Durc deve contenere:

1. la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
2. l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
3. la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
4. la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
5. la data di rilascio del documento;
6. il nominativo del responsabile del procedimento.

I requisiti di regolarità contributiva sono:

- correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- inesistenza di inadempienze in atto;
- richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile è subordinata a:  
- versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;  
- dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di

assenza;

- richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e di quelle previste dalla disciplina comunitaria, il Durc ha validità mensile; nel settore degli appalti privati il DURC ha validità trimestrale (ai sensi dell'art. 39-septies del DL 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51).

Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.

Sono infine indicate all'art. 8 le situazioni e le irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative e non al rilascio del Durc, prevedendo che verrà rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo: a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso; b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC. Non costituisce ancora causa ostativa al rilascio del DURC l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel D.Pr. n. 296/2006, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.

La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dall'allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito. L'indicata causa ostativa non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dall'allegato relativo a ciascun illecito. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative. Le cause ostative al rilascio del DURC sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto e nell'ambito degli appalti pubblici; le cause ostative non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito.